

N. R.G. 656/2025



Tribunale Ordinario di Sassari

SECONDA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **656/2025**

tra

Parte_1

attrice opponente

e

Controparte_1

convenuta opposta

Oggi **5 marzo 2026** alle ore 12.15, innanzi alla dott.ssa Francesca Fiorentini, sono comparsi:

Per *Parte_2* gli avv.ti PIRAS ANTONIO GIOVANNI FRANCESCO

Per *Controparte_1* l'avv. MANELLI MARCO

L'avv. Piras insiste nelle conclusioni formulate e chiede che la causa sia tenuta in decisione.

L'avv. Manelli insiste negli atti difensivi.

I difensori delle parti rinunciano alla lettura della sentenza.

Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*, omessane la lettura per la rinuncia espressa delle parti.

Il Giudice

Francesca Fiorentini

N.R.G. 656/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Seconda Sottosezione Civile

Il Tribunale Ordinario di Sassari, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Fiorentini, ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **656/2025**, promossa da:

Parte_1 (P.I. *P.IVA_1*), con il patrocinio degli avv.ti Antonio Giovanni Francesco Piras e Francesca Piras, elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Alghero, Via Sassari n. 35

attrice opponente

contro

Controparte_1 (P.I. *P.IVA_2*), con il patrocinio dell'avv. Marco Manelli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari, Via Oriani n. 13

convenuta opposta

***CP_2* I**

Per parte attrice opponente, come da note conclusive:

“In via pregiudiziale:

- 1)= reietta ogni contraria istanza ed eccezione;*
- 2)= preliminarmente, dichiararsi, per le ragioni per cui è causa, l'incompetenza del Tribunale di Sassari in merito alla controversia de qua la quale rientra nella competenza dell'arbitro rituale come stabilito con la clausola arbitrale contenuta all'art. 18 del contratto d'appalto del 19/05/2023, in atti;*

3)= conseguentemente dichiararsi, per le ragioni per cui è causa, privo di giuridico effetto ed annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto de quo n°65/2025 emesso il 30/01/2025 in quanto il Tribunale di Sassari è incompetente a decidere la controversia de qua che è di competenza e di cognizione dell'arbitro rituale al quale deve essere contestualmente rimessa per il relativo giudizio;

3)= dichiararsi l'improponibilità e/o l'improcedibilità della domanda de qua della *Controparte_1* ed assolversi la *Parte_2* da ogni avversa domanda;

4)= con vittoria di spese e compensi professionali oltre 15% rimborso forfetario spese generali e CPA e IVA come per legge;

in via subordinata e nel merito dinanzi al giudice competente:

a)= reietta ogni contraria istanza ed eccezione;

b)= dichiararsi per le ragioni per cui è causa, nullo e privo di giuridico effetto ed annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto de quo;

c)= respingersi, per le ragioni per cui è causa, tutte le domande proposte dalla *Controparte_1* ;

d)= assolversi la *Parte_2* (P. IVA *P.IVA_1*), con sede in Alghero via Degli Orti, 38/A, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore dott. *Controparte_3* , da ogni avversa domanda;

in via riconvenzionale:

e)= dichiararsi, per le ragioni per cui è causa, che la *Controparte_1* , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, è inadempiente in quanto non ha ultimato i lavori de quibus e ha rilasciato il cantiere solo il 28/02/2024 con 150 giorni di ritardo e senza completare i lavori appaltati;

f)= condannarsi, per le ragioni per cui è causa, la *Controparte_1* , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento a favore della *Parte_2* (P. IVA *P.IVA_1*), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore dott. *Controparte_3* , dell'importo complessivo di €.15.000,00= (euro quindicimila/00) quale penale pattuita di €.100,00= (euro cento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'esecuzione dei lavori che relativamente al periodo dal 05/08/2023 al 28/02/2024, risulta di 150 giorni lavorativi (€100,00 x 150gg= €. 15.000,00=), con gli interessi;

g)= condannarsi, per le ragioni per cui è causa, la *Controparte_1* , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento a favore della *Parte_2* (P. IVA *P.IVA_1* , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore dott. *Controparte_3* , dell'importo € 8.230,42= ovvero disporsi la riduzione del corrispettivo dell'appalto nella misura di €.

8.230,00= per le opere non eseguite o non completate in quanto la [...] *Controparte_1* non ha effettuato la pulizia generale del cantiere, dei telai in alluminio degli infissi e non ha ripristinato la parete danneggiata che sostiene la lampada scialitica nella sala operatoria, come accertato e quantificato dal Direttore dei lavori nella nota di contabilità redatta in data 27/02/2023, in atti;

h)= compensarsi parzialmente il predetto importo di €. 23.230,42= dovuto dalla *Controparte_1* alla *Parte_2* con l'importo che in corso di causa dovesse eventualmente risultare ancora dovuto dalla *Parte_2* in base alle fatture n° 1 del 22/01/2024 e fattura n° 5 del 06/04/2024, e condannarsi la *Controparte_1* al pagamento della differenza che in corso di causa risulterà ancora dovuta alla *Parte_2*, con gli interessi;

i)= con vittoria di spese e compensi professionali oltre 15% rimborso forfetario spese generali e CPA e IVA come per legge;”.

Per parte convenuta opposta, come da comparsa di costituzione:

“In via pregiudiziale

1. *Per i motivi di cui in espositiva, rigettare, poiché infondata sia in fatto che in diritto, l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Sassari in merito alla presente controversia;*

2. *Per l'effetto dichiarare la competenza a decidere in favore del Tribunale di Sassari a confermare il Decreto Ingiuntivo opposto, recante n. 65/2025 emesso dal Tribunale di Sassari in data 30.01.2025 nel procedimento distinto al n. 200/2025;*

3. *Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge*

In via preliminare di merito

4. *rigettata per i motivi di cui in espositiva ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, non essendo, comunque, l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione o, in via subordinata, previa concessione dell'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate;*

5. *confermare il decreto ingiuntivo n. 65/2025 emesso dal Tribunale di Sassari in data 30.01.2025;*

6. *con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge.*

Nel merito

7. *Previo rigetto di tutte le eccezioni, deduzioni e conclusioni di parte opponente, ivi compresa quella di inadempimento avanzata in via riconvenzionale, siccome infondate sia in fatto che in diritto, nonché prive di riscontro probatorio, per le ragioni illustrate in espositiva;*
8. *previo accertamento delle opere eseguite dalla Controparte_1, così come elencate nelle fatture in atti, nel computo finale e, quindi, del credito complessivamente vantato dalla odierna opposta;*
9. *confermare il Decreto Ingiuntivo n. 65/2025 (RG 200/2025) emesso dal Tribunale di Sassari e, per l'effetto, condannare parte opponente al pagamento della somma di € 21.128,70, oltre interessi ex D.Lgs n. 231/2002 dalla domanda al saldo e le spese ivi liquidate, ovvero accertare quella diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa a favore dell'impresa Controparte_1;*
10. *con intera rifusione delle competenze, oltre accessori di legge e rimborso delle spese generali del presente giudizio."*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.

1.1. *Parte_1* ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 65/2025, con cui il Tribunale di Sassari le ha ingiunto di pagare a [...] *CP_1* la somma di € 21.128,70, oltre a interessi moratori dalle singole scadenze al saldo e spese di lite ivi liquidate, quale corrispettivo residuo relativo a contratto d'appalto *inter partes*.

L'opponente ha eccepito:

- 1) l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
- 2) l'incompetenza del Tribunale adito, in ragione della clausola compromissoria di cui all'art. 18 del contratto d'appalto in data 19.5.2023, che devolve ad un arbitro rituale tutte le controversie concernenti l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del contratto;
- 3) l'insussistenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, nonché l'infondatezza della pretesa creditoria nell'*an* e nel *quantum*;
- 4) l'inadempimento dell'opposta, stante il ritardo di oltre centocinquanta giorni nella consegna dei lavori e la presenza di lavorazioni incompiute e non eseguite, quantificate dal Direttore dei Lavori in complessivi € 8.230,42;

5) il proprio controcredito di € 15.000,00, derivante dall'applicazione della penale di € 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'esecuzione dei lavori, prevista dall'art. 10 del contratto.

Per tali ragioni, *Parte_1* ha chiesto, in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità della domanda e l'incompetenza del Tribunale di Sassari, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, nel merito, ha chiesto la revoca del decreto ed il rigetto della pretesa creditoria e, in via riconvenzionale, l'accertamento del proprio controcredito, pari ad € 15.000,00 a titolo di penale ed € 8.230,42 per lavorazioni incompiute e non eseguite, con compensazione rispetto all'eventuale importo residuo dovuto e condanna dell'opposta al pagamento della differenza.

1.2. Costituitasi in giudizio in data 5.06.2025, *Controparte_1* ha dedotto:

- 1) l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità, ai sensi dell'art. 5 comma 4 D.lgs. 28/2010, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo;
- 2) la nullità o comunque l'inefficacia della clausola compromissoria *ex art.* 1341 comma II c.c., in quanto vessatoria ed in difetto di specifica approvazione per iscritto, evidenziando altresì che il contratto era stato predisposto unilateralmente dall'opponente;
- 3) il parziale riconoscimento del credito da parte dell'opponente, nonché il proprio esatto adempimento, allegando, in ogni caso, che il ritardo nell'esecuzione dei lavori è imputabile agli impiantisti incaricati dall'opposta e alle richieste di lavorazioni aggiuntive da questa formulate in corso d'opera, con conseguente inapplicabilità della penale contrattualmente prevista.

Pertanto, *Controparte_4* ha chiesto - previa concessione della provvisoria esecuzione, anche parziale, limitatamente alla somma non contestata di € 9.600,00 - il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento di € 21.128,70, o della diversa somma accertanda.

1.3. Instaurato il contraddittorio sulla questione pregiudiziale di incompetenza sollevata da parte opponente nell'atto introduttivo, la causa è stata istruita mediante sole produzioni documentali e, all'udienza odierna, è stata posta in decisione *ex art.* 281 *sexies* c.p.c.

2. È fondata e merita accoglimento l'eccezione pregiudiziale di incompetenza del Tribunale di Sassari, tempestivamente sollevata

dall'opponente, sulla base della clausola arbitrale di cui al contratto tra le parti.

L'art. 18 del contratto d'appalto in data 19.5.2023 – sulla base del quale l'opposta ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo - prevede, infatti, una clausola compromissoria per arbitrato rituale, a norma della quale *“Tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto saranno decise da un Arbitro nominato dal presidente del Tribunale di Sassari, su istanza della parte che si renderà più diligente. L'Arbitro deciderà ritualmente secondo diritto entro 30 (trenta) giorni dalla accettazione dell'incarico. [...]”* (doc. 1 opponente).

Incontestati l'esistenza ed il contenuto della pattuizione, deve anzitutto rilevarsi che l'odierna controversia, avente ad oggetto il lamentato mancato pagamento del corrispettivo per i lavori svolti dall'impresa opposta, rientra senza dubbio nell'alveo della devoluzione arbitrale voluta dalle parti, relativa, come testualmente riportato, anche all'esecuzione del contratto.

Ciò posto, ad avviso del Tribunale, non hanno pregio le difese di parte opposta, la quale ha eccepito la nullità e l'inefficacia della clausola, ritenuta vessatoria, per l'asserito contrasto con l'art. 1341, comma II c.c.

Difatti, è oramai consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità, l'orientamento secondo cui *“per riconoscere l'esistenza dell'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, cod. civ., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che espliciti l'attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie; ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto”* (Cass. 4.01.2024, n. 234).

Ebbene, venendo al caso di specie, deve rilevarsi che si tratta di un contratto d'appalto stipulato tra imprese, operanti, rispettivamente, nel settore della veterinaria (*Parte_2*) e dell'edilizia (*Controparte_1*). La

committente **Pt_2** in particolare, è una società tra professionisti, che ha conferito lo specifico appalto *de quo* all'opposta, al fine di ristrutturare un locale commerciale per adibirlo a clinica veterinaria ed ivi esercitare la propria attività (cfr. premesse del contratto).

Il contratto in questione, quindi, non è riconducibile alla fattispecie dei contratti per adesione, volti a regolare una serie indefinita di rapporti. Anzi, proprio le peculiarità del tipo negoziale prescelto dalle parti militano nel senso della sua singolarità e finalizzazione rispetto alla precisa operazione economica dedotta contrattualmente (la realizzazione di una clinica veterinaria), dovendosi pertanto escludere che la clausola compromissoria ivi prevista, pur astrattamente rientrando nel novero delle cosiddette clausole onerose, richieda la doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 comma II c.c. (così anche Corte d'Appello di Brescia, sent. 267/2019, secondo la quale *“il contratto di appalto, ed anche quello di subappalto, che ne costituisce sottospecie, non è ordinariamente compatibile con la struttura del contratto standard, cioè redatto mediante moduli o formulari, ai sensi dell'art. 1342 c.c., né con quella del contratto recante condizioni generali, ai sensi dell'art. 1341 c.c, in quanto, per sua stessa natura, suppone la previa verifica, concertata, della situazione in essere in funzione della realizzazione dell'opus commissionato, con correlata contrattazione della fornitura e dei suoi singoli elementi”*).

Di conseguenza, è irrilevante che il documento contrattuale sia stato predisposto unilateralmente dalla committente **Pt_2** dovendosi osservare che lo stesso faceva seguito a precedente computo metrico in data 15.3.2023 (sottoscritto da entrambe le parti) e che l'impresa appaltatrice ben avrebbe potuto incidere sul contenuto del regolamento contrattuale, anche quanto all'inserimento della clausola arbitrale. Peraltro, alla pagina 9 del contratto le parti danno espressamente atto che lo stesso è stato redatto su disposizione congiunta delle stesse e che è stato sottoscritto previa attenta disamina di ogni clausola.

Deve, infine, rilevarsi che, come anche recentemente affermato dalla Suprema Corte, *“se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e,*

conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all'arbitro unico, secondo i casi.” (Cass. 24.09.2021, n. 25939).

Per tutto quanto esposto, deve allora essere affermata la piena validità ed efficacia della clausola compromissoria prevista dall'art. 18 del contratto d'appalto stipulato tra le parti e, per l'effetto, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Sassari, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, con applicazione dei parametri minimi, considerata la ridotta attività effettivamente svolta (con esclusione della fase istruttoria), la limitata difficoltà delle questioni trattate e la definizione in rito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:

1. dichiara l'incompetenza del Tribunale di Sassari, per essere la controversia devoluta ad arbitrato rituale;
2. per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 65/2025 del Tribunale di Sassari;
3. condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge.

Sentenza resa *ex art. 281 sexies c.p.c.*, pubblicata mediante allegazione al verbale.

Sassari, 5/03/2026

Il Giudice

Francesca Fiorentini